



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi n.8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) – Tel. 0342-45.11.14 – Fax 0342-45.14.02

ORDINANZA N. 14

Chiesa in Valmalenco, 19 aprile 2023

Prot. n. 2346

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Comune di Chiesa in Valmalenco è riconosciuto stazione di turismo e soggiorno con Decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo del 21.06.1965;

CONSIDERATO l'attuale periodo interessato dalla calendarizzazione di alcune festività che danno la possibilità a turisti e residenti di programmare giorni prolungati di ferie (martedì 25 aprile- festa della liberazione e lunedì 1° maggio - festa dei lavoratori);

CONSIDERATA la necessità di assicurare ad ospiti, turisti e residenti dell'intero Comune un soggiorno sereno e riposante in occasione delle festività;

CONSIDERATA la presenza di più cantieri edili che interessano la via Roma, nei pressi del civico 156, 150 e 81 lato opposto, i quali comportano l'uso di macchinari e impianti rumorosi oltre ad attività di scarico merci che intralciano la normale viabilità urbana;

CONSIDERATE le indicazioni della giunta comunale, in sessione informativa tenutosi in data 19/04/2023, in merito alle problematiche dei cantieri edili presenti sulla via Roma e via Milano;

VISTA l'art. 50 comma 5, 10 e l'art. 107 comma 2 del D. lgs. 267/2000, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

PER esigenze di interesse pubblico;

VISTO l'art. 659 del Codice penale;

VISTO l'art. 29 del Regolamento di Polizia urbana;

VISTO l'art. 3.2.4. e 3.2.5. del Regolamento locale di igiene;

ORDINA

Per i motivi sopra esposti, da sabato 22 aprile fino a domenica 21 maggio 2023 (compresa), il sabato e nei giorni festivi, il divieto di installare cantieri edili e proseguire quelli in atto, in via Roma, (dall'incrocio Largo Rovinaio all'incrocio con via Squadrani) e in via Milano.

Sono esclusi dal divieto tutti i lavori di pubblica utilità stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Le violazioni al presente provvedimento comportano una sanzione amministrativa stabilita in misura fissa di € 500,00, ai sensi della L. 267/2000 e per gli effetti della L. 689/1981.

Si dà notizia della presente ordinanza mediante la pubblicazione sull'albo on line.

I funzionari, gli ufficiali e agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia, sono incaricati di curarne l'osservanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale

Comm. Capo *Tiziano Rama*



COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VAL
MALENCO**